COMUNE DI TRENTO

Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
Ufficio Politiche Giovanili
via Belenzani, 13 38122 Trento
tel. 0461 884240 | fax 0461 884849
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8^{30} - 12^{00}

Trento, 20 giugno 2018

Prot. n. C_ L378/S028|0175311|05.07.2018

BANDO DI GARA

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO MUSICA. (**Gara 7093217)**

CIG n. 7500110690

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale 20 giugno 2018, n 79.

Durata del Servizio è di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio (Centro musica).

Corrispettivo complessivo:
Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e dell'art. 1 comma 1 lett f) del DPP 21 ottobre 2016. n. 16-50/Leg., l'elemento prezzo è fisso ed invariabile (art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/2016) ed è pari a Euro **190.500,00.=** (IVA esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, non previsti, non sussistendo rischi da interferenza.

Modalità di pagamento: si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato speciale.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte:

21 agosto 2018 alle ore 12:00

Seduta di gara pubblica fissata per il giorno:

22 agosto alle ore 11:00

c/o la sala riunioni al piano terra del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili in Via delle Orfane, 13 38122 Trento, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente medesimo.

N.B.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Clara Campestrini (Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili tel. 0461884349).
Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Federica Graffer (capoufficio Ufficio Politiche giovanili) o da Tiziana Pedrel - Ufficio Politiche giovanili – Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili (tel. 0461884364).
I soggetti sopra indicati sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di **chiarimenti**, da effettuarsi comunque per **iscritto** (tramite posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it) **entro le ore 12.00 del 03/08/2018.**

COMUNE DI TRENTO

Le **risposte ai quesiti** sono rese almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse – quali allegati al presente bando - sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it Comune-Amministrazione trasparente–Bandi di gara e contratti). Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it e www.trentogiovani.it) in versione integrale.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad avvalersi dei moduli predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Comunicazioni

Ai fini di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.
Salvo quanto disposto per quanto riguarda le richieste di chiarimento e le risposte ai quesiti, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante: diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nel plico esterno unitamente alla documentazione amministrativa.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, nella forma della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2.

OGGETTO DELLA GARA

Affidamento dei servizi relativi alla gestione del Centro Musica, situato a Trento in Via della Malpensada 136, presso lo studentato di San Bartolameo, p.ed. 6767 sub. 39 C.C. Trento, quale struttura culturale di rilievo provinciale (CPV 92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche) e l'organizzazione di attività ed eventi artistico-musicali (CPV 79952100-3 Servizi di organizzazione di eventi culturali).
Il Centro Musica di Trento si configura come un centro di servizi e di sviluppo di idee, una struttura trasversale che colloquia con i soggetti attivi nel territorio (associazioni, aziende) sulle tematiche legate alla creatività musicale, uno spazio per la formazione e la consulenza, con l'obiettivo di fornire agli utenti gli strumenti promozionali, formativi e tecnici per potere sviluppare il proprio progetto musicale, un polo permanente di scambio culturale e di stimolo per l'attivazione di nuove sinergie ed esperienze musicali e relazionali, con le seguenti funzioni:

- di servizio, attraverso la messa a disposizione dei giovani, di spazi laboratoriali e di sperimentazione: n. 4 Sale-Prova insonorizzate e attrezzate con impianto voci, microfoni, amplificatori di chitarra e basso, batteria; Sala concerti - 99 +1 posti, per esibizioni musicali. La Sala concerti è dotata di uno spazio di Registrazione attrezzato con una piattaforma tecnologica, per l'attività di produzione Demo;
- di supporto, consulenza e orientamento in ambito musicale e della filiera, anche a livello professionale;
- di promozione della cultura musicale giovanile anche attraverso la collaborazione con altre realtà musicali, al fine di promuovere sinergie, confluenze e partnership con soggetti formali e informali, per la realizzazione di concorsi, laboratori, seminari e stage formativi in ambito musicale, anche professionalizzati, nonché l'organizzazione e la realizzazione di spettacoli ed eventi artistico/culturali con particolare attenzione alla contaminazione tra i linguaggi artistici.

Il personale operativo presso il Centro Musica deve garantire una specifica preparazione professionale, motivazioni e capacità relazionali, con riconosciute abilità musicali, che consentano di interagire col pubblico giovane e di dare attuazione agli obiettivi e alle finalità del Centro Musica, per svolgere al meglio le seguenti attività:

- **gestione spazi, sportello di segreteria, informazione e consulenza e front**

office:

- ricevimento dell'utenza e segreteria del Centro;
- servizio specializzato di informazione, orientamento e consulenza rivolto a musicisti, associazioni, enti, professionisti del settore musicale e dello spettacolo;
- consulenza specializzata sulle tematiche della Siae e società di collecting, diritto d'autore, Enpals e mercato musicale (editoria, managment, discografia live) e contrattualistica;
- gestione sale prova (la prenotazione delle sale avviene tramite l'iscrizione al portale di prenotazione - sito www.trentogiovani.it - sezione Centro Musica. NB: le sale prova non possono essere utilizzate per lezioni private o corsi di musica);
- gestione spazio registrazione per masterizzazione Demo e registrazione video clip;
- orari di apertura (minimo 28 ore di front office) organizzati almeno su 5 gg settimanali:
  dal martedì al venerdì - fasce pomeridiane 15.00 – 17.00; 17.00 – 19.00; fascia serale 20.30 – 22.30;
  sabato: fasce pomeridiane 15.00 – 17.00; 17.00 – 19.00;
  domenica e lunedì chiuso

- **formazione, orientamento, produzione e promozione musicale e della filiera:**
  - organizzazione e gestione di corsi - laboratori - seminari formativi e di orientamento;
  - organizzazione concerti ed esibizioni dal vivo e prove concerto nella sala concerti del Centro;
  - organizzazione manifestazioni, eventi, concerti musicali e momenti di socializzazione presso il Centro e sul territorio;
  - collaborazione con associazioni giovanili nella realizzazione di concerti e manifestazioni di promozione musicale sul territorio;
  - promozione del Centro, dei servizi e delle attività attraverso: sito www.trentogiovani.it - sezione “musica” e canali social;
  - promozione dei musicisti attraverso strumenti audio-video (videointerviste...);
- **collaborazione nella produzione e organizzazione concerti ed eventi:**
  - collaborazione in sinergia con l'Amministrazione comunale e con altri soggetti nella proposta di eventi ed iniziative musicali (concerti, incontri, seminari, conferenze....);
  - organizzazione incontri pubblici con cantanti e musicisti affermati in collaborazione con gli enti culturali promotori delle stagioni musicali della città;
  - progetti di contaminazioni artistiche.

Gli spazi che ospitano il Centro Musica, in via Malpensada 136, p.ed. 6767, sub. 39, C.C. Trento, presso lo studentato San Bartolameo, sono di proprietà dell'Opera Universitaria di Trento, che in un'ottica di sviluppo del territorio e di promozione della città, per la valorizzazione delle sinergie fra città e università e di concreta integrazione degli studenti universitari con la comunità cittadina, li ha messi a disposizione del Comune di Trento, sottoscrivendo dapprima un Protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 161, di data 21 luglio 2014, per il trasferimento e l’avvio del nuovo Centro Musica e successivamente un contratto di comodato, approvato con det. 28/xx di data luglio 2018.

Gli spazi ospitano:

- 1 reception;
- 4 sale prova 18 - 20 - 22- 25 mq, insonorizzate e attrezzate con impianto voci, microfoni, amplificatori di chitarra e basso, batteria;
- spazio registrazione attrezzato con una piattaforma tecnologica, per l'attività di produzione Demo;
- sala auditorium con agibilità per pubblico spettacolo, con una capienza di 99+1 posti, per esibizioni musicali, prove aperte/prove concerto;
- servizi igenici;
- deposito.

L'immobile, descritto nelle planimetrie (Allegato B) è messo a disposizione, in subcomodato, al soggetto affidatario, completo delle attuali attrezzature e tecnologie specifiche, di proprietà dell'Amministrazione comunale, descritte nell'inventario dei beni comunali assegnati al "Centro" (Allegato D). Alla stipula del contratto verranno consegnate le dotazioni del Centro con apposito verbale di consegna.

L'affidatario deve assicurare la gestione del Centro direttamente o con proprio personale, (coordinamento a mezzo di un responsabile che deve assicurare la presenza al Centro per almeno 15 ore settimanali) escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale della suddetta attività. Sono consentiti i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti culturali, per la realizzazione del programma.

E' a carico dell'affidatario l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività musicali dirette e per eventuali servizi aggiuntivi.

La gestione del servizio comprende inoltre tutte le attività descritte nel Capitolato speciale di appalto e deve avvenire secondo tutte le prescrizioni del Capitolato speciale stesso nel quale, fra l'altro, sono indicate le prestazioni minime che la gestione deve garantire.

Non vi sono rischi interferenziali e non si rende pertanto necessaria la predisposizione del DUVRI.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

A norma dell'art. 45, comma 3, del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. le Imprese, per essere ammesse alla gara devono effettuare - a loro spese - un SOPRALLUOGO presso il Centro Musica, in via della Malpensada, 136, **entro il 2 agosto 2018** accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta visita del luogo. Per effettuare il sopralluogo le Imprese devono presentare apposita **RICHIESTA SCRITTA** - **entro e non oltre il giorno 27 luglio 2018**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (oppure di ciascuna delle Imprese raggruppate in caso di raggruppamento non ancora costituito o dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito ovvero del Consorzio in ogni caso di Consorzio) indirizzata al Servizio Cultura, turismo e Politiche giovanili, in via Orfane, 13 a mezzo e-mail al seguente all'indirizzo pec servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it, nella persona del responsabile del procedimento di gara o dei suoi sostituti per come sopra evidenziati, riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo (che, a norma del medesimo art. 45 comma 3 del citato regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., deve essere individuato nella persona del legale

rappresentante dell'Impresa, del direttore tecnico o di un procuratore o di un dipendente specificamente delegato) ed un recapito telefonico cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. Alle richieste pervenute successivamente l'Amministrazione dà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per le Imprese che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione. In difetto, l'Impresa non può procedere al sopralluogo e quindi è esclusa dalla gara. Al momento del sopralluogo il personale dell'Amministrazione verifica che l'incaricato dall'Impresa richiedente rientri nelle figure considerate dall'art. 45 comma 3 citato e dà corso al sopralluogo solo in caso di esito positivo della predetta verifica: l'incaricato dell'Impresa deve presentarsi al sopralluogo munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status di dipendente dall'Impresa e di delega (in caso di dipendente delegato). A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvede a trasmetterla al Presidente di gara: si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo da parte delle persone sopra indicate comporta **l'esclusione dalla gara**.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona – da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata da ciascuno dei soggetti aderenti al raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona – da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dal solo soggetto capogruppo.

A tale proposito si precisa che è facoltà delle Imprese aderenti al costituendo raggruppamento procedere ad incaricare un unico soggetto (persona fisica) per l'effettuazione del sopralluogo purché sia legale rappresentante o direttore tecnico o dipendente delegato o procuratore di almeno una delle Imprese stesse e purché il legale rappresentante delle altre Imprese gli conferisca specifica procura o delega per l'effettuazione del sopralluogo.

In caso di Consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato da persona – da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dal Consorzio.

N.B.
In allegato al presente bando è posto un fac-simile della richiesta di sopralluogo (Allegato n. 5).

DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia: L.P. 23/1990 e s. m. e relativo Regolamento di attuazione, L.P. 26/1993, per rinvio espresso da parte della L.P. n. 2/2016, integrata con la normativa statale (D.Lgs n. 50/2016 e relative disposizioni attuative).

DURATA E VALORE DELL'APPALTO

Durata
A norma dell'art. 4 del capitolato speciale la durata della concessione è di 3 anni (36 mesi) e decorre dalla data di consegna dei locali.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può chiedere, senza oneri aggiuntivi, PEC, l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di consegna dell'immobile.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Importo corrispettivo
Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e dell'art. 1 comma 1 lett f) del DPP 21 ottobre 2016. n. 16-50/Leg., l'elemento prezzo è fisso ed invariabile (art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/2016) ed è pari a Euro **190.500,00** (IVA esclusa) per la durata di 36 trentasei mesi. La competizione fra i concorrenti avviene solo sulla base della qualità dell'offerta tecnica.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

La spesa derivante dalla presente gara è finanziata mediante fondi a carico del bilancio comunale.
Il corrispettivo dovuto all'affidatario è determinato secondo quanto indicato al precedente paragrafo "DURATA E VALORE DELL'APPALTO" del presente bando.
L'affidatario, oltre al corrispettivo e ai servizi aggiuntivi tariffati e gli introiti relativi alle attività proposte all'interno del Centro, può avvalersi di fonti di finanziamento diversificate, quali: quote di iscrizione, compartecipazioni, sponsor e contributi da enti, ecc. che l'affidatario introita autonomamente.
L'importo che l'Amministrazione comunale corrisponderà all'affidatario è pari a complessivi euro 190.500,00 (iva esclusa) per 36 mesi di durata del contratto,
Il corrispettivo viene ripartito in annualità e suddiviso in quattro rate uguali posticipate.
L'affidatario emette regolare fattura elettronica con scadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre), condizione necessaria per la liquidazione di quanto dovuto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale, tenendo conto che l'affidatario deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il Programma annuale delle attività artistico-musicali che intende realizzare.
L'Amministrazione comunale liquida le fatture entro 50 giorni dalla ricezione delle stesse da parte della Struttura competente alla gestione del contratto e dall'avvenuto accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali dovuti, da effettuare entro 30 giorni. I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
E' fatto divieto all'affidatario di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi dal Servizio responsabile del contratto. L'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia inviata a Servizio diverso da quello sopra indicato.
In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'affidatario evidenzia in fattura la ritenuta dello 0,50% portandola in deduzione dell'importo imponibile relativo alla prestazione. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. La ritenuta dello 0,50% comunque applicata, è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica della conformità da parte della stazione appaltante del documento unico di

regolarità contributiva (DURC).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

SEZIONE I
SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale 20 giugno 2018, n 79, sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché fondazioni, associazioni (anche non riconosciute).

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, è inoltre vietata la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'**esclusione dalla gara** di tutti i soggetti sopramenzionati (impresa singola, associazione e consorzio).
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara** sia il consorzio sia il consorziato.
Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l' **esclusione dalla gara** di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.
A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.
A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, **è escluso dalla gara** l'offerente che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste, secondo quanto prescritto nel bando.

AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all'istituto dell'Avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti, si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo "Documenti da inserire nel plico

esterno", Capitolo 2. "Documentazione amministrativa", punto 3.2 .

Per essere ammessi alla gara i soggetti indicati devono essere in possesso, alla data di scadenza del Bando, dei sotto indicati requisiti:

a) **requisiti di ordine generale** ossia insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) **requisiti di idoneità professionale** e precisamente:

1) per i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato dell'UE (come da allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016), per attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;
2) per le fondazioni: registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;
3) per le associazioni: registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;

c) **requisiti di idoneità tecnica** e precisamente:

1. esperienza artistica in almeno 6 spettacoli dal vivo nell'ultimo triennio (2015-2016-2017);
2. esperienza nell'organizzazione e gestione di servizi di comunicazione e/o formazione in ambito musicale per almeno un anno (anche non consecutivo) nell'ultimo triennio;
3. esperienza tecnico musicale in ambito audio (fonica e/o registrazione), almeno biennale, maturata nell'ultimo triennio.
   I requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere maturati dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile che dovrà garantire la presenza al Centro musica per almeno 15 ore settimanali.

Testo **art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016** riportato nell'ALLEGATO C – "ESTRATTO NORMATIVO".

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a

soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

SEZIONE II
SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Non sono previste prestazioni secondarie e pertanto, a norma dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo c.d. "orizzontale". In tal caso i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

a) il requisito di cui alla lettera a) della Sezione I (possesso dei requisiti di ordine generale) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;
b) i requisiti di cui alla lettera b) – b)1., b)2. e b)3., della Sezione I (idoneità professionale specifica prevista per la tipologia di soggetto partecipante) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati;
c) i requisiti di cui alla lettera c) – c)1., c)2. e c)3, della Sezione I (idoneità tecnica) dal raggruppamento nel suo insieme, secondo quando di seguito indicato:
   c1) il requisito di cui al punto c1) - esperienza artistica musicale in almeno 6 spettacoli dal vivo nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 con la precisazione che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile che dovrà garantire la presenza al Centro musica per almeno 15 ore settimanali) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme;
   c2) il requisito di cui al punto c2) - esperienza nell'organizzazione e gestione di servizi di comunicazione e/o formazione in ambito musicale per almeno un anno, anche non consecutivo, nell'ultimo triennio, con la precisazione che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile che dovrà garantire la presenza al Centro musica per almeno 15 ore settimanali) deve essere posseduto per intero da almeno uno dei soggetti raggruppati;
   c3) il requisito di cui al punto c3) - esperienza tecnico musicale in ambito audio (fonica e/o registrazione) almeno biennale maturata nell'ultimo triennio deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.

SEZIONE III
CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel presente bando e al seguente indirizzo:

Comune di Trento - Ufficio Protocollo - Via Maccani, 148 – 38121 Trento

entro le ore 12:00 del giorno 21/08/2018

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dalla gara** a norma delle medesime disposizioni.

a pena di esclusione, un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo "DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO", secondo le modalità ivi precisate.

Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente, codice fiscale (nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e la dicitura: "**CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO MUSICA**" mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;

- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;

- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'Allegato 6 al presente bando di gara, debitamente compilato per la parte riferita all'offerente.

Secondo la Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

- la mancata indicazione sul plico del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;

- la mancata chiusura del plico con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Ai fini della validità della presentazione dell'offerta nel termine prefissato, farà fede il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sul plico all'atto del ricevimento.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m..
I modelli di fac – simile allegati al bando sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it e www.trentogiovani.it).

Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- la documentazione a corredo dell'offerta, così come indicata al **capitolo 2** "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**";
- un plico chiuso (**Busta "A"**) con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA TECNICA"** e contenente esclusivamente quanto richiesto al **capitolo 3.**

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere resa seguendo le modalità in essi indicate.

NB:

- Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una ed una sola offerta tecnica. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime.**

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita (unitamente al plico indicato nel **capitolo 3** contenente l'offerta tecnica, ma esternamente allo stesso) tutta la documentazione di seguito descritta:

1. **Dichiarazione ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m., utilizzando il modello Allegato 1 al presente bando; in alternativa può essere compilato il_Documento di gara unico europeo (DGUE) Allegato 2 al presente bando;**
2. **Ricevuta di versamento del Contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);**
3. **Altra documentazione/dichiarazioni;**
4. **Il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS.**

1. **Dichiarazione:**

   consistente in un auto-dichiarazione resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m. sottoscritta dal legale rappresentante dell''impresa partecipante o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento (per il quale si rinvia al capitolo 3.2) e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, Allegato 1 al presente bando, attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnica, indicati al paragrafo denominato “SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE” e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

   La Dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

L'offerente deve compilare la Dichiarazione attestante:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. *(eventuale)* FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se raggruppamento temporaneo *non ancora costituito)*

l’elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento *orizzontale,* l’indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l’assunzione dell’impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):
l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

(se consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):
l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

(se consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):
l’elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):
l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione della parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. **motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificato in precedenza.**

OPPURE

2. **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. **requisiti di idoneità professionale:**
   - per i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato dell'UE (come da allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016), per attività nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo o la gestione di infrastrutture artistiche;

   - per le fondazioni: registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo o la gestione di infrastrutture artistiche;

   - per le associazioni: registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo o la gestione di infrastrutture artistiche;

2. **requisiti di idonea tecnica:**
   - esperienza artistica in almeno 6 spettacoli dal vivo nell'ultimo triennio (2015-2016-2017);

   - esperienza nell'organizzazione e gestione di servizi di comunicazione e/o formazione in ambito musicale per almeno un anno (anche non consecutivo) nell'ultimo triennio (2015-2016-2017);

   - esperienza tecnico musicale in ambito audio (fonica e/o registrazione), almeno biennale maturata nell'ultimo triennio.

   I requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere maturati dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile che dovrà garantire la presenza al Centro musica per almeno 15 ore settimanali.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando, pena l'esclusione.

E. ALTRE DICHIARAZIONI

1. che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel presente bando e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e Allegato E al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

2. dichiara inoltre:

- di accettare anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il contratto e di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel bando e nel capitolato speciale accettandole senza riserva alcuna;

- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi previsti.

NB:

- in caso di impresa singola la Dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di Associazioni/Fondazioni o soggetti collettivi non riconosciuti (costituiti senza atto pubblico e privi di registrazione all'APAC) o riconosciuti, la medesima Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentate del medesimo soggetto;
- in caso di raggruppamento temporaneo (o consorzio ordinario) la Dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa partecipante alla procedura in forma congiunta e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la Dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti.

L'offerente può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento

di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con l**inee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016)** di cui all'Allegato 2, deve inoltre presentare dichiarazione aggiuntiva contenente il punto E2. di cui alla Dichiarazione.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della Dichiarazione richiesta.

NB:
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, nella Dichiarazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione da parte delle mandanti alla capogruppo del "mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura".
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo punto 3.1.
Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta, all'offerente, nel termine perentorio non superiore a 10 gg dalla nota di richiesta **pena l'esclusione dalla gara,** la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
– mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
– incompletezza o refusi materiali nella Dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
– mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

2. Contributo a favore dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione

RICEVUTA comprovante il VERSAMENTO di euro 20,00 a titolo di contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione: ciascuna impresa, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 21/12/2016, deve presentare l'attestazione dell'avvenuta contribuzione, come stabilito, in relazione alla fascia di importo della presente concessione, in una delle seguenti modalità secondo le "Istruzioni operative" fornite dall'Autorità sul sito www.anticorruzione.it.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it**.**

L'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire **il codice CIG della presente gara** indicato in apertura del presente bando che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire nel plico esterno unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente al plico di cui al capitolo 3, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere inserito in originale nel plico esterno unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente al plico di cui al capitolo 3.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta, all'offerente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione

o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Si procederà ad **escludere** l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del temine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

3. Altra documentazione/dichiarazioni

3.1 - MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E PROCURA conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:

- che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo;

- che il predetto raggruppamento temporaneo persegue il fine di partecipare a una o più gare, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;

- che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;

- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti dell'Amministrazione;

– che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti mandanti;

– la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;

– l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;

– le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

La **PROCURA** in carata legale, relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico (oppure copia notarile in carta legale dello stesso atto).

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno

dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento affidatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta , all'offerente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa non ancora costituito in sede di aggiudicazione, l'RTO si impegna a presentare il Mandato collettivo speciale conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti e la relativa Procura, come indicato al punto 6) del Paragrafo: "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARE DELL'AGGIUDICATARIA" del presente Bando.

3.2 - AVVALIMENTO -

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo "SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE", sezione I, lettera c) 3. (esperienza tecnico musicale in ambito audio (fonica e/o registrazione), almeno biennale maturata nell'ultimo triennio), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.
In tal caso l'offerente partecipante alla gara dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal Paragrafo DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO, Capitolo 2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- **la Dichiarazione sopra indicata compilata e sottoscritta dall'Impresa ausiliaria limitatamente ai punti A, C.1, D.2**. (limitatamente al requisito oggetto di avvalimento), accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- **la dichiarazione** sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'offerente a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'offerente è carente per tutta la durata del contratto;
- **il Contratto** di avvalimento in originale o copia autentica in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse, beni e mezzi necessari per tutta la durata del contratto di cui al presente bando; il contratto deve contenere, **a pena nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio, o consorziata, o associata, **pena l'esclusione** dalla gara della medesima e dell'offerente cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un

offerente, **pena l'esclusione** di entrambi;
- l'offerente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Presidente di gara impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento e l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.). In caso di inutile decorso del termine (eventualmente come prorogato sulla base di specifica richiesta motivata in tal senso da parte del concorrente presentata prima della scadenza del termine fissato dal Presidente di gara), il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta, all'offerente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione o del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile, in quanto irregolarità essenziale** per carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto.

3.3 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico esterno contenente la documentazione amministrativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di

riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno del plico esterno contenente la documentazione amministrativa, la documentazione prevista dal combinato disposto dall'art. 186 bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo denominato "DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO".

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta, all'offerente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

3.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella Dichiarazione o nel DGUE (Forma della Partecipazione) dovranno presentare la Dichiarazione parte C (Motivi di esclusione) o il DGUE (limitatamente alla parte III).

La Dichiarazione o il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa e la busta A.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta, all'offerente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della

stessa.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
– incompletezza o refusi materiali nella Dichiarazione o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente.

4. Il "PASSOE" ai fini dell'AVCPASS

Art. 2, comma 3. lett. b) della delibera A.N.AC n. 157/2016. In merito si precisa che la verifica dei requisiti di ordine generale ossia l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall"A.N.AC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, (anche l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento) accedendo all'apposito link sul portale dell'AVCP (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3., della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (da inserire nel plico unitamente alla documentazione amministrativa) e comunque entro il termine previsto per la verifica dei requisiti.

Nel caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo, il PASS*OE* deve essere presentato da ciascuna delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVC*PASS*.

Nel caso di partecipazione di consorzi, il PASS*OE* deve essere presentato dal CONSORZIO e da ciascuna delle imprese per le quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVC*PASS*.

CAPITOLO 3 – OFFERTA TECNICA

Il plico – **Busta A** - offerta tecnica, **a pena l'esclusione**, deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA TECNICA";**
- **essere resa in carta legale o resa legale, (una marca da bollo da 16 Euro ogni 4 facciate)** con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte non in regola con l'imposta di bollo;
- essere redatta in forma di relazione, articolata in capitoli corrispondenti ai seguenti elementi di valutazione:

- **PIANO ORGANIZZATIVO**
- **GESTIONE SPAZI, SPORTELLO DI SEGRETERIA, INFORMAZIONE E CONSULENZA (FRONT OFFICE)**
- **FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, PRODUZIONE E PROMOZIONE MUSICALE E DELLA FILIERA**
- **COMUNICAZIONE**
- **SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI**
- **COLLABORAZIONE NELLA PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE CONCERTI ED EVENTI**

Ciascun capitolo deve essere suddiviso in paragrafi corrispondenti ai sub elementi di valutazione esposti nel paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE".

La relazione deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) datata e sottoscritta, non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte; deve essere formulata in forma sintetica, ma esaustiva. Si invita a contenere l'offerta in max 10 facciate A4.

Al fine della partecipazione alla gara, l'Amministrazione ha predisposto l'apposito fac simile **"modulo offerta tecnica"** Allegato 3 al bando di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta secondo le modalità di seguito specificate:

- in caso di soggetto singolo, dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di consorzio ex art. 2602 cc, già costituito, dal legale rappresentante del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di consorzio ex art. 2602 cc, non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di persone giuridiche non riconosciute (costituite senza atto pubblico e prive di registrazione all'APAC) la medesima Dichiarazione deve essere sottoscritta da ogni soggetto facente parte della medesima.

Per tutte le altre forme di consorzio, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.

Deve essere presentata una e una sola offerta. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, di offerte parziali, con alternative o comunque condizionate**.

Si precisa che:
• gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali;
• la documentazione presentata verrà esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel successivo Paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" del presente bando.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli **elementi di valutazione dell'offerta** sono di seguito descritti.

La valutazione dell'offerta avviene assegnando i 100 punti a disposizione della Commissione esclusivamente per la valutazione dell'Offerta tecnica.

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I 100 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi in base ai seguenti ELEMENTI e SUB ELEMENTI:

	OFFERTA TECNICA	**Sub-punteggio massimo**	**Punteggio massimo**
A	**PIANO ORGANIZZATIVO**		**40**
A1	Piano organizzativo delle varie funzioni ed attività: è tenuta in considerazione la qualità e la capacità di prevedere la programmazione diversificata delle attività rispetto al contesto territoriale ed alle sue esigenze nel panorama musicale cittadino, in base al personale impiegato.	**16**	
A2	Qualificazione professionale del soggetto con funzioni di coordinatore - responsabile: competenze acquisite attraverso percorsi formativi e/o esperienza lavorativa, anche di volontariato o di servizio civile in ambito musicale, socio-relazionale e nell'erogazione di servizi di comunicazione e formazione, desumibili dal curriculum. (NB: il coordinatore/responsabile deve prestare almeno 15 ore settimanali di servizio presso il Centro Musica).	**10**	
A3	Capacità gestionale ed economico-finanziaria: viene valutata la capacità di individuare altre fonti di finanziamento anche sotto forma di collaborazioni e sponsorizzazioni delle attività. (Sarà valutata la presentazione di lettere ufficiali di impegno economico da parte di sponsor privati).	**14**	
B	**GESTIONE SPAZI, SPORTELLO DI SEGRETERIA, INFORMAZIONE E CONSULENZA (FRONT OFFICE)**		**28**

B1	Orari di apertura sale e front office oltre l'orario minimo di 28 ore settimanali, organizzato dal martedì al venerdì: 6 ore al giorno, indicativamente dalle ore 15 alle 22.30, il sabato: 4 ore dalle ore 15 alle ore 19. • ore aggiuntive serali e ore aggiuntive al sabato = 2 punti ogni 2 ore, fino ad un massimo **12 punti** NB: allegare un calendario della settimana tipo.	**12**	
B2	Politica tariffaria sale prova**:** (NB: è valutata la capacità di strutturare le tariffe, le agevolazioni e le promozioni, anche con abbonamenti) **Utenza under 29 e studenti universitari:** - fino a Euro 5,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia pomeridiana e Fino a Euro 10,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia serale: **8 punti** - da Euro 5,01 a 10,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia pomeridiana e da Euro 10,1 a 20,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia serale**: 2 punti** - oltre 10,01 euro ogni 2 ore di utilizzo in fascia pomeridiana e oltre 20,00 euro ogni 2 ore di utilizzo in fascia serale**: 0 punti** Altri tipi di agevolazioni e/o promozioni: **2 punti**	**10**	
B3	Politica tariffaria sala registrazione**:** **Utenza under 29 e studenti universitari:** - fino a Euro 50,00 ogni pacchetto da 4 ore: **6 punti** - oltre Euro 50,00 ogni pacchetto da 4 ore**: 2 punti**	**6**	
C	**FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, PRODUZIONE E PROMOZIONE MUSICALE E DELLA FILIERA**		**14**
C1	Iniziative e proposte formative e di orientamento dirette o in collaborazione da realizzare annualmente per creare un punto qualificato, con l'obiettivo di fornire agli utenti gli strumenti promozionali, formativi e tecnici per poter sviluppare il proprio progetto musicale e orientarsi verso il mercato (non sono ammessi corsi di apprendimento allo strumento). • Da 3 e 5 iniziative: **2 punti** • da 6 a 10 iniziative: **3 punti** • oltre le 10 iniziative: **7 punti**	**7**	
C2	Iniziative e proposte di promozione musicale dirette o in collaborazione da realizzare annualmente: concerti ed occasioni di esibizioni dal vivo, eventi e momenti di socializzazione presso il Centro e sul territorio, anche attraverso bandi, concorsi ed altre modalità; • Da 3 e 5 iniziative: **2 punti** • da 6 a 10 iniziative: **3 punti**	**7**	

	• oltre le 10 iniziative: **7 punti**		
D	**COMUNICAZIONE**		**3**
D1	Promozione del Centro, dei servizi e delle attività, oltre all'aggiornamento diretto o indiretto del sito www.trentogiovani.it - sezione "musica" e dei canali social utilizzati (fb e youtube già esistenti).	**3**	
E	**SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI**		**10**
E1	Servizi, proposte, progetti innovativi e/o integrativi rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto senza ulteriori costi per l'Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità del Centro o l'erogazione dei servizi.	**10**	
F	**COLLABORAZIONE NELLA PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE CONCERTI ED EVENTI**		**5**
F1	Collaborazioni con soggetti culturali per favorire le relazioni tra il Centro Musica e il territorio in un'ottica di sviluppo: in particolare viene chiesta l'indicazione dei soggetti e delle realtà culturali – pubblici e privati – che si occupano a vario titolo di musica, quali potenziali collaboratori.	**5**	

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (A1, A2, A3, D1, E1, F1) la Commissione procede all'assegnazione del punteggio attraverso la media dei coefficienti attribuiti da ciascun membro della Commissione stessa, variabili tra zero e uno, attribuendo il coefficiente pari ad 1 all'offerente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri offerenti.

Al fine dell'attribuzione dei coefficienti ai singoli elementi o sub elementi qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti "non trattato/non presente", salvo che ciò non comporti esclusione dalla gara;
- 0,1 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "molto negativo";
- 0,2 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "negativo";
- 0,3 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "appena positivo";
- 0,4 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "positivo";
- 0,5 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "quasi discreto";
- 0,6 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "discreto";
- 0,7 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "quasi buono";
- 0,8 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "buono";
- 0,9 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo

"molto buono";
- 1,0 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "ottimo".

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (B1, B2, B3, C1, C2) la Commissione assegna il punteggio sulla base della rispondenza tra l'offerta presentata e i punteggi definiti per ciascun subelemento.

Riparametrazione punteggio offerta tecnica: il punteggio totale tecnico complessivo più alto viene riportato al valore massimo di 100 punti proporzionando ad esso gli altri punteggi.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., qualora l'affidatario intenda dare in SUBAPPALTO parte delle prestazioni oggetto della gara, deve presentare apposita DICHIARAZIONE (in carta legale o resa legale), firmata dal legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore, attestante la volontà di procedere a SUBAPPALTO di parte del contratto.
Tale dichiarazione deve contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'esatta indicazione:
a) delle parti del contratto che si intendono subaffidare;
b) del relativo importo, oggetto di subaffidamento, anche mediante l'indicazione di una percentuale di incidenza delle stesse sull'importo del contratto.
La dichiarazione di subaffidamento deve essere predisposta nel rispetto del limite massimo del 30% dell'importo del contratto, fermo restando che a norma dell'art. 15 del Capitolato speciale:

- l'affidatario deve assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento;
- non sono comunque subappaltabili il servizio di gestione degli spazi, dello sportello di segreteria - informazione e consulenza;
- non sono considerati subappalto i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti esperti, per la realizzazione del programma artistico/musicale (e quindi sono consentiti);
- il subaffidamento è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e strumentazione e della struttura oggetto del contratto, nonché i servizi di pulizia degli spazi ordinaria e straordinaria.

Si precisa che, qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta o relative a prestazioni diverse da quelle per cui è ammesso il subappalto, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti e per le attività consentite.
N.B.
In allegato al presente bando (allegato n. 7) è posto un fac-simile di dichiarazione di subappalto che gli offerenti sono INVITATI ad utilizzare per la presentazione della presente dichiarazione anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

PROCEDURA DI GARA

Il Presidente di gara, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà la Commissione, ai sensi dell'art. 21 della L.p. 2/2016, la quale svolgerà le funzioni attinenti alla procedura di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 39 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, secondo quanto stabilito agli artt. 37 e 38 dello stesso Regolamento.

Prima e seconda fase pubblica

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati, il Presidente di gara opera alla presenza di due testimoni, verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, ad interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Subito dopo procede:

1. ad escludere le imprese i cui plichi siano pervenuti oltre i termini stabiliti dal presente Bando di gara;
2. a verificare la correttezza formale e la regolarità dei plichi pervenuti;
3. ad aprire i plichi pervenuti e a verificare la regolarità della busta ivi contenuta, siglandola;
4. a verificare la conformità a quanto richiesto nel presente bando della documentazione amministrativa;
5. ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando, oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
6. a consegnare al Presidente della Commissione tecnica i plichi contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi;
7. la Commissione tecnica, attraverso il suo Presidente, procede ad aprire i plichi contenti le offerte tecniche e a verificare la completezza della documentazione richiesta, siglando i singoli elementi reperiti.

Fase riservata

La Commissione:

1. provvede a valutare le offerte tecniche attribuendo il punteggio nei modi e nei limiti stabiliti dal presente bando;
2. redige apposito verbale del quale è data lettura, anche solo per estratto, nella successiva seduta pubblica di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I

chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Qualora la Commissione di gara ritenga che l'offerta collocata provvisoriamente al primo posto della graduatoria non presenti anomalia, lo comunica al Presidente di gara che dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore del concorrente primo in graduatoria.

Qualora la Commissione ritenga invece che l'offerta collocata provvisoriamente al primo posto della graduatoria presenti caratteri di incongruità e anomalia, in base ad elementi specifici, lo comunica al Presidente che sospende le operazioni di gara e trasmette l'offerta al RUP (Dirigente del servizio Cultura, turismo e politiche giovanili) affinché ne valuti la sostenibilità in contraddittorio con l'offerente interessato, al quale potrà essere richiesta la predisposizione di un Piano economico-finanziario, con la specificazione degli oneri di sicurezza generali aziendali. Al termine il RUP redige apposita relazione circa la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta e la inoltra al Presidente di gara.

Il Presidente di gara in seduta pubblica ammette o esclude l'offerta sulla base delle valutazioni condotte dal RUP. In caso di esclusione, verrà valutata l'offerta collocata provvisoriamente al secondo posto della graduatoria e qualora presenti caratteri di incongruità, viene trasmessa al RUP affinché ne valuti la sostenibilità seguendo l'iter sopra descritto, fino ad individuare la migliore offerta congrua.

Terminate le operazioni di valutazione, come previsto al precedente paragrafo “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” del presente Bando, il Presidente della Commissione trasmetterà il verbale contenente i punteggi tecnici al Presidente di gara che procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone notizia agli offerenti le cui offerte siano state ammesse.

Terza fase pubblica

Nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati, il Presidente di gara procede:

1. a dare lettura del verbale, anche solo per estratto e dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun concorrente dalla Commissione;
2. a formare la graduatoria delle offerte valide;
3. a dichiarare l'aggiudicazione in favore dell'offerente primo in graduatoria, qualora l'offerta tecnica sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati.

L’aggiudicazione è disposta anche se è presentata o è ammessa una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale, provvede ad escludere tutti i concorrenti la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Il Presidente di gara ha facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga

che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di gara. Può in tal caso proporre all'Amministrazione comunale il rinnovo della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

VERIFICA REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m., l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica prescritti nel presente bando e dichiarati nel corso della procedura di gara, mediante il sistema di AVCpass ove consentito o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario.

A norma dell'art. 22, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 23 della L.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 22, comma 7, della L.P. n. 2/2016 e s.m., qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei dei requisiti dichiarati l'Amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto ad ANAC per i provvedimenti di competenza.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L.P. n. 2/2016 e s.m., l'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità (ANAC), che ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità **professionale e tecnica,** l'Amministrazione acquisisce la documentazione idonea in relazione agli specifici requisiti dichiarati dall'aggiudicataria, d'ufficio, se rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, ferma restando la richiesta all'impresa di indicazioni dettagliate circa la pubblica amministrazione di competenza; richiedendola direttamente all'aggiudicatario, se non rilasciata da altre pubbliche amministrazioni (ovvero soggetti privati), entro dieci giorni dall'aggiudicazione.
Le verifiche suddette sono condotte a norma degli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria deve adempiere e trasmettere all'Amministrazione la documentazione indicata nel presente capitolo.

1) **Entro 10 giorni** dalla richiesta della Stazione appaltante(e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 – consegna della documentazione comprovante la costituzione del **GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** di cui all'art. 20 del capitolato speciale di

appalto nella misura pari al 10% dell'importo di gara (pari ad Euro 19.050,00.=), fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di Associazione temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla determinazione n. 44 del 27/09/2000. dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante (Unicredit Banca S.p.A., con sede in Via Galilei n. 1 – 38122 Trento IBAN: IT73I0200801820000001202801), mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito.
Nel caso in cui l'Impresa presenti fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'Allegato 4 “Garanzia fideiussoria” al presente bando. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nell'Allegato 4, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determinerà la decadenza dell’affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudicherà la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di raggruppamento (ATI) deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

2) **Prima della stipula del contratto**: consegna della **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell’art. 38, comma

3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante** la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).
In caso di raggruppamento deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

3) **Prima della stipula del contratto**: effettuare il **VERSAMENTO** delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

4) **Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima dell'avvio della concessione:** l'Impresa **è obbligata** a stipulare apposita **POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'art. 11 del capitolato speciale di appalto ed a consegnarne copia all'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

5) P**rima dell'avvio dell'attività,** secondo quanto previsto all'art. 13 del capitolato speciale di appalto, deve essere predisposto il **documento di valutazione dei rischi.**

6) **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese** non ancora costituito all'atto della presentazione dell'offerta, e quindi non abbia già presentato il mandato in sede di gara, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesto **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati al punto 3.1 - MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E PROCURA - del presente bando di gara.

7) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 15 del Capitolato speciale di appalto, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

N.B.
Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla stipula del contratto. L'offerente è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha facoltà di affidare il servizio all'offerente che segue in graduatoria.

ULTERIORI INFORMAZIONI

A) ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere alla consegna dell'unità immobiliare messa a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio dell'affidamento, così come previsto dall'art. 49 comma 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, fatto salvo il rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

B) PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO: Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. NB: Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente procedura non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento del servizio è perfezionato con l'affidatario e previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara come indicato nel presente bando.

C) PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di **180 giorni** decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per la verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante

richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

D) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di **60 giorn**i decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

E) NUOVO AFFIDAMENTO: A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

F) CONTROVERSIE: Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e l'affidatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento.

G) RICORSI: ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) competente nel termine di 30 giorni secondo quanto disposto dai citati articoli. Si rammenta che ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del citato D. Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.comune.trento.it nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e

le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di idoneità tecnica, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Entro il medesimo termine è dato avviso ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato, dove sono disponibili i relativi atti.

H) PRESCRIZIONI IN MERITO AL SUBAPPALTO: L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. È vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

L'affidatario deve assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. E dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il subaffidamento dei servizi può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Non sono comunque subappaltabili il servizio di gestione degli spazi, dello sportello di segreteria - informazione e consulenza;

Non sono considerati subappalto i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti esperti, per la realizzazione del programma artistico/musicale.

Il subaffidamento è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e strumentazione e della struttura oggetto del contratto, nonché i servizi di pulizia degli spazi ordinaria e straordinaria.

L'affidatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

Il subaffidamento è consentito, previa autorizzazione del Comune di Trento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario del servizio abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all'attività che intende subaffidare;

b) che l'affidatario del servizio provveda a presentare al Comune apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto, stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione, presso l'Amministrazione comunale, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti al servizio subappaltato;

c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l'affidatario dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;

d) che, al momento del deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione comunale, l'affidatario trasmetta:

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lettera f);
- una dichiarazione resa da parte del subappaltatore (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

e) che, al momento del deposito del contratto di subaffidamento, l'affidatario trasmetta copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del luogo di esecuzione del contratto;

f) che il subaffidatario:
- sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai corrispondenti registri professionali);
- non sia incorso in cause di decadenza, divieto e sospensione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;
- disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

g) che, al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto, l'affidatario abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

A norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al momento della richiesta. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi.

L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'affidatario del servizio deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.

A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., in caso di subappalto, le prestazioni indicate in sede di gara sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

A norma dell'art. 26 comma 7 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'art. 73 comma 11 della suddetta L.P. n. 2/2016 e s.n., pubblica nel sito internet istituzionale le somme liquidate ed i relativi beneficiari.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. A norma di quest'ultimo, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono

eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui il subappaltatore del servizio non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m nonché nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.
Il subaffidamento delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso l'Amministrazione comunale della buona esecuzione del contratto.
L'affidatario del servizio dovrà garantire che i subappaltatori si impegnino ad osservare le condizioni del Disciplinare, ivi compresa l'applicazione del contratto individuato tra i CCNL (ed integrativo provinciale, se presente) di riferimento così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796, analogamente a quanto stabilito per l'appaltatore dall'art. 17 del Disciplinare.
A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare all'Amministrazione comunale e contestualmente all'affidatario del servizio il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.
A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'affidatario intende subappaltare, ai sensi del di quanto sopra riportato.
L'Amministrazione procede al pagamento diretto del subappaltatore, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. Se l'affidatario, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate, l'Amministrazione procede al pagamento della parte non contestata.
A norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione comunale procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, secondo le modalità che verranno definite e comunicate da parte dell'Amministrazione comunale.
Il prestatore del servizio è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

I) CODICE DI COMPORTAMENTO: a norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - pubblicato sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) ed Allegato E al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa

dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L) TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESO AGLI ATTI: i dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.
Con motivata dichiarazione da specificare nell'offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON AUTORIZZARE l'accesso agli atti inerenti le parti (da indicare in modo dettagliato) relative all'offerta tecnica in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione ai sensi della L.p. 23/1992, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con DPP n. 17-97/Leg. di data 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.
In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

M) AVVALIMENTO: si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto di seguito specificato.
Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce, tra l'altro, che:
«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».
Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m. così stabilisce:
«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».
Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico (impresa o associazione o fondazione) che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.

N) TRACCIABILITA': Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'amministrazione concedente.

O) RETI DI IMPRESA: ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'ANAC).

P) FORO COMPETENTE: Ai sensi dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto la risoluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.

Q) ONERI DI PUBBLICAZIONE: Ai sensi del l'art. 1 della Legge 124/2017 (Legge per il mercato e la concorrenza), commi da 125 a 129, "...le associazioni, le Onlus e le fondazioni sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente....".

R) RUP: Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili.

f.to il Dirigente del Servizio
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
dott.ssa Clara Campestrini

Allegati da compilare o fac simile:

1. Fac simile Dichiarazione
2. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016) <u>da compilare in alternativa alla Dichiarazione di cui all'Allegato 1</u>
3. fac simile Offerta tecnica
4. Garanzia fideiussoria
5. Richiesta di sopralluogo

6. Ricevuta Ufficio Protocollo.
7. Fac-simile dichiarazione di subappalto

Allegati di supporto:

A) Capitolato speciale
B) Planimetria
C) Estratto normativo
D) Inventario beni
E) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016
F) Informativa Privacy